ordine degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori
della provincia di rimini

c.so d'augusto 231 47921 rimini
tel. +39 0541709399
+39 0541709781
architetti@rimini.archiworld.it
oappc.rimini@archiworldpec.it
http://www.architettirimini.net
cf. 91043960409

Regolamento per l'utilizzo del sigillo professionale

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Rimini
Con delibera n. 28/2021 del 8 giugno 2021

Art.1 Ogni elaborato tecnico redatto dal libero professionista iscritto all'Albo per conto di privati, Enti ed Uffici Pubblici dovrà essere autenticato con l'apposizione del sigillo professionale, attestante l'iscrizione del professionista all'Albo provinciale, impresso sull'elaborato e con la propria firma.

Art.2 Il sigillo professionale, avrà al proprio interno, diciture diverse a seconda delle Sezioni e dei Settori previsti dal DPR 05/06/2001 n. 328. Il formato, uguale per tutti i sigilli sarà ovale e recherà al suo interno attestazione dell'Ordine, nonché cognome e nome, il corrispondente numero di iscrizione all'Albo professionale ed il titolo del professionista. Il sigillo viene riprodotto in ottone con manico in legno.

Art.3 Il sigillo sarà fornito dall'Ordine. E' fatto divieto, pertanto di provvedervi direttamente e/o di usare sigilli che abbiano caratteristiche diverse, anche se simili, a quelle deliberate dal Consiglio dell'Ordine. L'uso di sigilli diversi o comunque di sigilli che non siano stati ricevuti in dotazione dall'Ordine a norma dei precedenti artt. 1 e 2, sarà considerato infrazione grave perseguibile con i provvedimenti disciplinari previsti dalle Norme di deontologia professionale.

Art.4 Il numero progressivo di iscrizione, non può essere attribuito ad un altro professionista in caso di cancellazione dall'Albo del primo assegnatario, neppure nel caso di un professionista che avesse cessato l'attività professionale con conseguente cancellazione dall'Albo e presentasse domanda di re-iscrizione.

Art.5 Il professionista, iscritto per trasferimento con quota di iscrizione a carico del precedente Ordine professionale, al momento dell'avvenuta iscrizione, deve provvedere al rimborso del costo di produzione del sigillo professionale, come da diritti di Segreteria stabiliti con Delibera n. 97/2002 di data 18/09/2002 e s.m.i., fatti salvi eventuali e futuri aggiornamenti, ovvero, anche per il rilascio di sigilli duplicati per smarrimento o deterioramento.

Art.6 Il professionista, al ricevimento in consegna del sigillo, sottoscriverà copia del presente regolamento, che avrà validità ai fini di:
- Attestare l'avvenuta consegna del sigillo professionale da parte dell'Ordine;
- Impegno solenne da parte del professionista a custodire gelosamente il sigillo;
- Impegno del professionista a restituirlo allorché venga a verificarsi uno dei seguenti casi: sospensione dell'attività, cancellazione dall'Albo, trasferimento.

Art.7 Qualora il professionista cessasse di essere iscritto all'Albo per dimissioni volontarie, per trasferimento ad altro Ordine o in seguito a provvedimento di cancellazione o sospensione a tempo indeterminato, dovrà, a semplice richiesta del Consiglio dell'Ordine ed entro il termine prefissato, restituire il sigillo senza pretenderne il rimborso dello stesso.

In caso di decesso del professionista, gli obblighi di cui al precedente comma del presente articolo, ricadono sugli eredi.

Qualora il professionista cessasse di essere iscritto nell'Albo in seguito a provvedimento di sospensione a tempo determinato, per effetto di provvedimento connesso con gli obblighi della formazione continua, allo stesso è inibito l'utilizzo del sigillo per la durata della sospensione.
L'avvenuta restituzione verrà registrata tramite apposizione della dicitura "Restituzione sigillo avvenuto in data…… motivazione…." in modalità telematica. Il sigillo riconsegnato verrà distrutto a cura e spese dell'Ordine onde evitare la possibile utilizzazione fraudolenta, come da Delibera n. 26/1999 di data 24.03.1999.

Art.8 Qualora il professionista cancellato dall'Albo o sospeso anche temporaneamente dall'attività professionale, faccia uso del sigillo e/o non lo restituisca, sarà perseguibile a norma di legge e si procederà all'invio di dovuta segnalazione alla Procura della repubblica.

Art.9 Nel caso in cui il sigillo, si sia deteriorato o comunque si sia reso inservibile, il professionista è obbligato a riconsegnarlo all'Ordine, il quale a richiesta scritta e previo pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art.5, provvederà alla duplicazione.

Oltre al sigillo istituzionale in ottone, l'Ordine, su espressa richiesta del professionista, potrà produrre un sigillo autoinchiostrante e tascabile in gomma, che dovrà avere eguali caratteristiche del sigillo in ottone, il costo sarà rimborsato dal professionista.

Nel caso in cui il sigillo venisse smarrito, l'assegnatario dovrà farne denuncia scritta ed immediata alle autorità di P.S. o C.C. del luogo ove presumibilmente si è verificato l'evento, e presentarla all'Ordine accompagnata da richiesta scritta di rilascio duplicato i cui costi verranno rimborsati dal professionista (art.5)

Art.10 L'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici pubblici comunque preposti alla vidimazione o alla approvazione degli elaborati, sono invitati ad accettare che gli elaborati stessi siano muniti del sigillo attestante le iscrizioni nell'Albo ed a respingerli se non lo siano, o non sia, in altro modo valido, accertare l'iscrizione nell'Albo alla data della presentazione dell'elaborato. Agli Enti stessi saranno comunicati i provvedimenti di cancellazione e sospensione adottati dal Consiglio dell'Ordine.

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine www.architettirimini.net